

COMUNE DI GUARDISTALLO
Prov. di PISA



REGOLAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 16.04.2018

- INDICE -

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - AVENTI DIRITTO

ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Art. 6 - NORME COMPORTAMENTALI

Art. 7 - Uscite anticipate – scioperi – eventi calamitosi – ALLERTA METEO

Art 8 - USCITE DIDATTICHE

**Art. 9 - RESPONSABILITÀ - SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA E CONSEGNA
DEGLI ALUNNI**

Art. 10 - SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

Art. 11 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 12 - MANCATO PAGAMENTO

Art. 13 - RAPPORTO TRA COMUNE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UTENTI

Art. 14 - SINISTRI E INTERRUZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Art. 15 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 16 - DATI PERSONALI

Art. 17 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di Guardistallo che frequentano le scuole dell'obbligo.
2. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo.
3. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale del 31.1.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla Circolare Ministeriale n° 23/97.
4. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
5. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO

1. Il servizio di Trasporto Scolastico è fornito dall'Amministrazione Comunale solo a richiesta dell'utente, da e per le scuole.
2. Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Guardistallo ed iscritti alla Scuola dell'Infanzia con sede nel Comune di Casale M.mo, Scuola Primaria con sede nel Comune di Guardistallo e Scuola Secondaria di primo grado con sede nel Comune di Montescudaio, pubbliche facenti parte dell'Istituto Comprensivo "I. O. Griselli".
3. In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che sono residenti a distanza inferiore di mt. 500 dalla sede scolastica.
4. Il trasporto scolastico è un servizio destinato agli alunni che frequentano la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato ed agli utenti che seguono le attività di doposcuola.
5. Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dalla Istituzione Scolastica.
6. Trattasi di servizio volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando, compatibilmente con le risorse disponibili, il principio del diritto allo studio.

ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. L'iscrizione al servizio Scuolabus si effettua entro il 30 giugno di ogni anno ed avrà validità per l'intero anno scolastico, a meno che non intervengano cambi di residenza

che vanno tempestivamente comunicati all' Ufficio servizio scuola direttamente presso la sede Comunale.

2. Gli stampati saranno consegnati agli alunni prima della fine delle attività didattica dell'anno scolastico in corso e saranno sempre disponibili on-line sul sito del Comune di Guardistallo
3. In caso di presentazione della domanda oltre detto termine, e comunque non oltre il 15 luglio, l'accoglimento della stessa è subordinata alla disponibilità del "piano trasporto".
4. L'Ufficio scuola - sarà autorizzato ad accettare le domande pervenute oltre i limiti di presentazione sopra fissati qualora la famiglia presenti idonee motivazioni.
5. Coloro che chiedono il trasporto scolastico a servizio già attivato, cioè durante l'anno scolastico, non possono pretendere modifiche all' itinerario già stabilito salvo che esse non comportino alcuna variazione per i restanti utenti.
6. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente;
7. Le domande di iscrizione pervenute nei termini si intenderanno accolte, senza bisogno di specifica comunicazione da parte dell'Ufficio Scuola.
8. L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare con la famiglia forme di collaborazione.
9. Entrambi i genitori/tutori dei minori per i quali è stato presentato il modulo di iscrizione al servizio Scuolabus, con la sottoscrizione dello stesso si impegnano a rispettare il presente Regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute.
10. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni dichiarano e si impegnano assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile di:
 - a) Autorizzare l'autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti;
 - b) Essere consapevoli che la responsabilità dell'Amministrazione, dell'autista e dell'assistente è limitata al solo trasporto e cessa una volta che l'alunno/a sia sceso/a alla fermata e lasciato in custodia al genitore e/o persona maggiorenne delegata al ritiro del minore.
 - c) Rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dall'Ufficio Servizi Scolastici;
11. Il genitore, inoltre, iscrivendo il proprio figlio/a al servizio scuolabus contestualmente dichiara di essere consapevole che il servizio potrebbe subire variazioni di orario (anticipazioni o ritardi) causati da imprevisti o cambi di programmazione che potrebbero verificarsi durante l'anno scolastico.
12. Il genitore si impegna con il medesimo modulo ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio/a all'orario stabilito, nelle aree di sosta dedicate al servizio Scuolabus,

rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti raccolta alunni.

13. Il genitore impossibilitato ad accompagnare/prelevare il proprio figlio/a presso l'area di sosta dello scuolabus, dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'Ufficio servizi scolastici del Comune di Guardistallo le generalità della persona maggiorenne che provvederà alla presa in carico del minore al momento della discesa dal mezzo di trasporto nell'area di sosta Scuolabus stabilita, provvedendo a fornire anticipatamente all'Ufficio Servizi Scolastici del comune di Guardistallo documentazione scritta (delega) della variazione di custodia del minore.
14. In caso di assenza dei genitori (o di altre persone individuate dai genitori) nei punti di raccolta, il minore resterà a bordo dello scuolabus e, al termine del giro di riconsegna degli altri alunni, sarà accompagnato presso la Stazione dei Carabinieri e/o nel posto di Pubblica Sicurezza più vicino dove dovrà attendere l'arrivo del genitore o persona maggiorenne da questi delegata al prelievo e custodia del minore.
 - In seguito alla prima assenza dei genitori (o di altre persone individuate dai genitori) nei punti di raccolta, verrà inviato dall'Ufficio servizi scolastici del Comune di Guardistallo un richiamo scritto;
 - In seguito ad una seconda assenza dei genitori (o di altre persone individuate dai genitori) nei punti di raccolta, si procederà alla sospensione e/o esclusione dal servizio.
15. In deroga all'Art. 3 comma 14 del presente Regolamento Comunale del Trasporto Scolastico, la Legge 172 del 04.12.2017 all'art. 19/bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) stabilisce:

“comma 1°- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Comma 2° - L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”

Pertanto:

- Lett. a) Entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, avvalendosi della sopra citata la Legge 172 del 04.12.2017 Art. 19/bis comma 2°, potranno produrre, all'Ufficio servizi scolastici del Comune di Guardistallo, autorizzazione scritta per poter far usufruire i loro figli in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
- Lett. b) Tale autorizzazione esonera totalmente l'Ufficio servizi scolastici ed il personale addetto alla conduzione sorveglianza dei minori presente a bordo dello Scuolabus, dalla

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

- Lett. c) Si precisa e sottolinea che non verrà accolta alcuna autorizzazione rilasciata dai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia e della classe prima della Scuola primaria in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e auto-responsabilizzazione,

16. Una volta chiusi i termini per le iscrizioni saranno accolte le istanze di nuovi utenti solo se sullo scuolabus vi siano posti a sedere disponibili.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito con priorità agli alunni dimoranti, fuori dell'aggregato urbano principale.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti a sedere ed in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle seguente scala di priorità:

- Data di presentazione della domanda.
- Presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
- Distanza della abitazione dalla sede scolastica, dando priorità agli scolari più lontani;
- Alunni appartenenti a nuclei familiari in cui circostanze o fattori oggettivi (debitamente documentati) ne impediscono il trasporto con mezzi propri;
- Presenza di più figli da trasportare a scuole diverse in centri diversi in orari oggettivamente incompatibili.

2. Il Comune può effettuare il servizio sia con mezzi ed autisti propri sia in affidamento a terzi.

3. Il percorso dei pulmini con i relativi orari viene annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale, e per questa dall'ufficio unico – servizio scuola - sulla base delle richieste degli utenti.

4. Il trasporto scolastico del minore verrà eseguito con le seguenti modalità:

- Lett a) Per la Scuole dell'Infanzia il trasporto dei minori si effettua di norma dall'abitazione del bambino alla sede scolastica (e viceversa) sulla base del piano annualmente predisposto.
- Lett b) Per gli alunni della Scuola Primaria e di quella secondaria di Primo grado il trasporto si effettua dal punto di raccolta Area sosta scuolabus alla sede scolastica (e viceversa) sulla base del piano annualmente predisposto.

5. Potranno inoltre accedere al servizio di trasporto scolastico gli alunni che, residenti in altri Comuni limitrofi, siano iscritti alle scuole di cui all'Art.2 comma 2 del presente Regolamento Comunale, purché tra i predetti Comuni intercorrano rapporti regolati dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142. A tal fine si precisa che per i singoli casi è sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui dimora l'alunno o il bambino, come stabilito dalla Circolare del Ministero dei Trasporti 11 Marzo 1997, n. 23 (prot.n. 1028 CA/58/B).

I suddetti alunni dovranno però salire e scendere sul mezzo nei punti di raccolta stabiliti dal Comune di Guardistallo all'interno del suo territorio

6. L'ufficio che si occupa di gestire il "servizio scuola", sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente il piano di trasporto scolastico che conterrà:
 - a) Indicazione dei percorsi degli scuolabus;
 - b) Indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
 - c) Indicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio;
 - d) Le vie escluse dal servizio.
7. L'ufficio unico dà informazione della tipologia del servizio che può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - a) Trasporto per tutte le corse (andata e ritorno)
 - b) Trasporto per una sola corsa (andata o ritorno)
 - c) Trasporto per le corse pomeridiane;
8. Il piano di trasporto individua le zone di affluenza alle singole scuole, l'orario del trasporto, i percorsi dello Scuolabus e le fermate per i vari ordini di scuola
9. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (esclusi i periodi relativi alle prove d'esame) secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità.
10. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni.
11. Ogni inizio posticipato o dismissione anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni presso la propria abitazione tramite il servizio scuolabus, dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni.

ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO ED UTILIZZO SCUOLABUS

1. L'Amministrazione Comunale provvede a stipulare idonee polizze assicurative sia a garanzia degli utenti che dei mezzi di trasporto; è comunque esclusa ogni responsabilità per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita/discesa sugli scuolabus. Per quanto riguarda la discesa degli alunni, l'Amministrazione metterà in atto le necessarie garanzie affinché il minore venga riconsegnato a fine corsa all'adulto maggiorenne indicato negli appositi moduli di iscrizione al servizio.
2. L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sui mezzi fino all'area di discesa stabilita.
3. Il servizio di accompagnamento negli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia (ex Art. 2 D.M. 31.01.1977);
4. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus, affinché, gli stessi, rispettino le normali regole di sicurezza a bordo del mezzo di trasporto e del vivere civile (restare seduti, ordine, rispetto, silenzio);
5. Per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni portatori di handicap è garantito un adeguato servizio di sorveglianza. Il servizio di cui al presente comma può essere svolto ricorrendo a personale dell'Amministrazione comunale o

attraverso il ricorso ad Associazioni del territorio che forniranno la figura dell'accompagnatore o ad altro soggetto esterno;

6. Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico è garantito nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 104/1992, con le seguenti modalità:
 - a) Tramite convenzioni con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate attrezzature;
 - b) Tramite compartecipazione alla spesa, qualora la famiglia provvedesse autonomamente al trasporto;L'Amministrazione provvede a garantire l'accompagnamento, previa verifica dell'effettiva necessità.
7. Per le eventuali uscite didattiche aggiuntive rispetto a quelle preventivate ed autorizzate dal Comune o che richiedano uso di mezzi diversi o aggiuntivi, l'Istituto scolastico promotore dell'iniziativa provvederà autonomamente al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio extra di cui chiede il trasporto.

Art. 6 – NORME COMPORTAMENTALI

1. Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli alunni che utilizzano il servizio devono:
 - a) Rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, come specificato nell'Art. 9 del presente Regolamento;
 - b) Stare seduti al posto posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra senza intralciare la zona di passaggio all'interno dello scuolabus;
 - c) Avere le cinture di sicurezza, se presenti, allacciate;
 - d) Mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
 - e) Non alzarsi durante il tragitto o manovre per nessun motivo;
 - f) Non disturbare l'autista durante la guida;
 - g) Non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
 - h) Non affacciarsi al finestrino e non gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
 - i) Non gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti;
 - j) Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
 - k) Non tenere comportamento ineducato e lesivo della sicurezza propria o altrui;
 - l) Non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso bensì mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo;
3. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del minore, all'Ufficio comunale e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica.
4. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.

5. Qualora l'alunno persista nella violazione di uno o più norme del presente articolo, anche dopo il richiamo verbale dell'autista e/o dell'accompagnatore, L'Ufficio scuola segnalerà per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore.

6. in caso di reiterazione, l'Ufficio Scuola potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.

7. In caso di danni arrecati allo scuolabus, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno che ha provocato il danno dovranno risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 7- Uscite anticipate – scioperi – eventi calamitosi – ALLERTA METEO

1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola, in cui, come da comunicazione della Direzione didattica, non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto casa/scuola, in ingresso e uscita, in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.

3. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.

4. In caso di Allerta Meteo sarà seguito quanto previsto dal piano comunale di protezione civile adeguando il servizio di trasporto scolastico alle varie condizioni meteo.

5. In ipotesi di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard di inizio e fine lezioni (salvo comunicazioni ufficiali della scuola per cambio orario di ingresso/uscita).

Art 8 - USCITE DIDATTICHE

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997, rientrano nel servizio di trasporto scolastico le uscite didattiche preventivate dall'Amministrazione Comunale.

2. La richiesta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso di norma di 30 giorni all'Ufficio Comunale competente, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e nominativi degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita.

3. Non sono ammesse richieste di uscite didattiche che prevedano orari di partenza prima delle ore di inizio delle lezioni e rientri dopo le ore di cessazione delle stesse, nell'ambito delle lezioni del mattino e/o dell'eventuale rientro pomeridiano.

4. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo (min. 30 giorni) e contenere:

- a) Programma dettagliato con orari e scopo della visita;
- b) Nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
- c) Dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.

L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo Scuolabus nei casi in cui:

- a) La destinazione sia ad una distanza non superiore ai 30 km dalla Scuola;
- b) Vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
- c) Gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
- d) Se previsto, sia effettuato il pagamento delle tariffe stabilite per le uscite didattiche;

5. Sarà cura delle Autorità Scolastiche adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni fra i diversi plessi e, qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio Scuolabus, non potrà essere in alcun modo concesso l'utilizzo del mezzo di trasporto.

Art. 9 - RESPONSABILITA' - SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI

1. Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato da eventuale apposita cartellonistica stradale così da facilitare al di fuori della carreggiata lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che se ne assume tutte le responsabilità.

3. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico o a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Nel sottoscrivere il modulo d'iscrizione al servizio a domanda individuale "Scuolabus" i genitori degli alunni o i propri delegati, si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus al momento del rientro del proprio figlio da scuola oppure autorizzano l'autista, in assenza del genitore o chi da lui delegato, a lasciare il bambino alla solita fermata del pulmino nell'orario di rientro previsto (come stabilito all' Art. 3 comma 14° e 15° del presente Regolamento).

5. Lo scuolabus si ferma il tempo strettamente necessario per la salita degli alunni e per la loro discesa. Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

6. Si formulano per i genitori e gli alunni le seguenti norme comportamentali chiedendo ai genitori e/o a chi esercita la potestà che si attivino per:

- a) Individuare il percorso casa punto di raccolta più sicuro;
- b) Ridurre al minimo i tempi di attesa alla fermata degli alunni per il tragitto verso la scuola;
- c) Far stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata in attesa dello scuolabus e far sì che gli stessi abbiano a muoversi per la salita solo dopo che il mezzo sia fermo e le portiere siano aperte;
- d) Far stazionare gli alunni, all'atto della discesa, ove possibile, fuori dalla carreggiata, a destra del mezzo fino a che il mezzo non sia ripartito così da avere piena visibilità per un lungo tratto della carreggiata prima di immettersi sulla stessa. In particolare far sì che l'alunno si astenga dall'attraversare la strada sia davanti che dietro il mezzo prima che lo stesso si sia allontanato e che si sia ripristinata la visibilità necessaria per farlo in condizioni di sicurezza.

Art. 10 - SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui ai precedenti articoli, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;
- b) Segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio, da parte del competente ufficio comunale;
- c) Segnalazione formale al Dirigente Scolastico della scuola frequentata, quale agenzia educativa fondante nei confronti dei ragazzi, da parte del competente ufficio;
- d) Sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo (massimo 30 giorni), senza rimborso della tariffa versata;
- e) Interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione per l'anno scolastico successivo presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera e) del precedente comma.

3. Per comportamenti di particolare gravità, ove risulta necessario o seriamente opportuno l'immediato allontanamento dal servizio, esso potrà essere disposto dal Responsabile del Servizio, previa segnalazione anche verbale del personale di vigilanza o del conducente.

4. Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per eventuali osservazioni.

5. Le sanzioni di cui sopra menzionate alle lettere a) -b) vengono applicate dal Responsabile del Servizio; le sanzioni di cui sopra menzionate alle lettere d) -e) vengono applicate dal Responsabile del Servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.

6. Le sanzioni ed il relativo procedimento ha natura esclusivamente amministrativa (D.Lgs. 267/2000).

Art. 11 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il servizio di trasporto scolastico verrà svolto dall'Amministrazione comunale con onere parzialmente a proprio carico.
2. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata in ragione al servizio ed alla tipologia di trasporto disposto tramite atto adottato dalla Giunta Comunale contenente importi, modalità di pagamento, agevolazioni e/o casi di esenzione.
3. Alle famiglie che presenteranno idonea modulistica di iscrizione al servizio Scuolabus, sarà inviata dall'Ufficio servizi scolastici del Comune di Guardistallo, comunicazione scritta contenente l'importi, modalità di pagamento e/o eventuali agevolazioni - esenzioni.
5. Relativamente alle sole uscite didattiche, il pagamento dell'utilizzo dello Scuolabus (se previsto) dovrà essere effettuato anticipatamente dagli Istituti promotrici dell'uscita; il mancato preventivo pagamento comporterà la non effettuazione del trasporto.
6. A coloro i quali chiederanno l'iscrizione al servizio Scuolabus durante l'anno scolastico, verrà richiesto il pagamento del corrispettivo previsto per periodo richiesto.
7. La tariffa del trasporto scuolabus non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione del servizio.
8. Non potrà usufruire del servizio l'utente non in regola con il pagamento.
9. La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata entro il giorno 15 del mese in cui si voglia concludere il trasporto scolastico; ciò comporterà il pagamento del mese in cui viene avanzata tale richiesta di cancellazione; nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga protocollata dopo il giorno 15, verrà richiesto il pagamento del mese in corso e del mese successivo.
10. Qualunque periodo di mancata fruizione non darà diritto a rimborso.
11. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Ufficio servizi Scolastici del Comune di Guardistallo.
12. La rinuncia e le richieste di modifica di tipologia del trasporto hanno validità dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 12 – MANCATO PAGAMENTO

1. In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto, cui seguirà in caso di persistenza una seconda comunicazione formale.
2. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dalla seconda comunicazione, si procederà al recupero del credito secondo le modalità previste dalla normativa in materia, ovvero mediante incarico e assistenza ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale.

3. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.P.R. n. 602/1973 non si procederà ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a Euro 10,33.

4. Considerato che trattasi di un servizio erogato su richiesta dell'utente, qualora lo stesso non sia in regola con il pagamento (sia in atto un recupero credito), il Comune potrà disporre il diniego di usufruire del servizio per l'anno scolastico successivo, con rigetto dell'istanza di iscrizione.

5. In caso intervenga la corresponsione del dovuto durante il corso dell'anno sarà possibile effettuare l'immediata iscrizione e garantire all'alunno il servizio di Scuolabus.

Art. 13 – RAPPORTO TRA COMUNE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UTENTI

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare all'Ufficio Servizi scolastici del Comune di Guardistallo entro il mese di luglio il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini della predisposizione del Piano annuale di Trasporto.

2. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella stesura del piano annuale potranno essere evidenziate dal Comune particolari situazioni e ricercate, se possibile, intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

3. Tutte le comunicazioni inerenti il servizio in oggetto vanno indirizzate esclusivamente all'Ufficio Servizi scolastici del Comune.

4. Il personale docente e della scuola (ATA) deve astenersi dal prendere diretti contatti con il personale addetto al servizio scuolabus (autista e accompagnatore) in ordine all'organizzazione del servizio.

5. Eventuali segnalazioni, reclami, proposte migliorative da parte dell'utenza circa il servizio offerto potranno essere inoltrate per iscritto al competente Ufficio servizi Scolastici del Comune di Guardistallo che, dopo aver fatto le opportune indagini e valutazioni, adotterà gli eventuali necessari provvedimenti.

Art. 14 - SINISTRI E INTERRUZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

In caso di guasto meccanico dell'automezzo, di sinistro o di suo fermo per ogni altra causa di forza maggiore, verificatosi immediatamente prima del servizio o dopo l'inizio dello stesso il conducente dovrà subito avvisare del fatto il Responsabile del Servizio del Comune per consentire il trasporto degli alunni tramite un altro mezzo idoneo. Dovrà inoltre porre gli alunni in condizioni di sicurezza.

Art. 15 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO-

L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere

inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni.

Art. 16 – DATI PERSONALI

Il Servizio Istruzione comunale utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico. Per i suddetti fini i dati potranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, qualora individuata, ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – del predetto D.Lgs. n. 196/2003. Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 17 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione, sarà depositato nella segreteria comunale con contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale on-line dell'Avviso per 15 giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione del testo approvato; il Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.

E' inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.